

Magistrati. La sentenza dei giudici di legittimità sul caso Forleo

Sanzioni disciplinari più difficili

Guglielmo Saporito

Pericolo scampato per il giudice Maria Clementina Forleo, uscita quasi indenne da dubbi sulla produttività quale Gip in Milano, ma libera completamente da accuse di aver adottato provvedimenti palesemente errati.

È questa la conclusione a cui è arrivata la Cassazione a Sezioni unite, nella sentenza del 6 dicembre n. 26138, relativa ad un periodo (2008) coevo a quello in cui il magistrato aveva emesso un dirompente decreto di sequestro preventivo a carico di Giovanni Fiorani e Giampiero Consorte, con richiesta al Parlamento di utilizzare conversazioni telefoniche per indagini su sciate bancarie.

Il procedimento disciplinare, non collegato all'episodio citato e conclusosi solo in parte, riguardava principalmente presunti reiterati e ingiustificati ritardi nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari. Sennonché, le migliaia di procedure che si pensava fossero state trascurate dal magistrato al momento del passaggio al tribunale di Cremona, sono risultate frutto di errori di calcolo dovuti al sovrapporsi di ispezioni ministeriali, accertamenti fatti da cancellieri e relazioni del collega che aveva ereditato le pendenze da decidere. Il quadro che ne risulta non è dei più confortanti, perché comunque si parla di oltre 370 fascicoli non rin-

venuti e di scarsa attendibilità dei dati informatici.

Appunto la scarsa attendibilità dei dati ha generato un rinvio degli atti al Consiglio superiore della magistratura per una migliore valutazione dei fatti. Più delicato era il dubbio circa «provvedimenti affetti da errori macroscopici», ipotesi in cui per la legge 109 del 2006 il magistrato risponde in sede disciplinare. Qui l'errore è stato del Consiglio superiore della magistratura, che aveva ipotizzato un provvedimento abnorme (con responsabilità disciplinare) per un illecito di tipo commissivo, cioè per un errore consistente in un'attività. Viceversa, è emerso che il magistrato non aveva adottato alcun compor-

tamento, ma aveva più banalmente ommesso di fissare un'udienza penale. Su tale differenza tra il fare e l'omettere di fare, le Sezioni unite hanno demolito la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio superiore della magistratura: infatti non si sarebbe potuto incolpare il Gip milanese per un comportamento che non aveva tenuto. Appena pochi giorni prima (sentenza 379 del 24 novembre) la Corte di Giustizia ha ampliato la responsabilità dei giudici per danni causati per violazione di norme comunitarie, ma nel diverso sistema disciplinare dei magistrati si distingue ancora tra responsabilità di chi sbaglia in azioni e responsabilità di chi sbaglia con omissioni.